



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 51/26 DEL 28.12.2012

Oggetto: Modalità operative per la prosecuzione delle attività dei CSL, dei CESIL e delle Agenzie di Sviluppo locale.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che l'art. 9 della legge regionale n. 25 del 17.12.2012 dispone che la Giunta regionale disciplini le modalità operative per la prosecuzione dell'attività dei CSL, dei CESIL e dell'Agencia di sviluppo locale "Due Giare" a far data dal 1 gennaio 2013.

In ottemperanza della predetta norma, avente ad oggetto "Funzionamento dei Centri Servizi per il Lavoro (CSL), dei Centri Servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6), comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, l'Assessore richiama l'attenzione sui punti salienti del provvedimento, al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di adottare gli opportuni atti per la salvaguardia del servizio pubblico finora erogato in materia di impiego dei lavoratori e di mercato del lavoro.

Preliminarmente rammenta che, ai sensi della L.R. 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), gli Organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto Province, e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento, precisando che le gestioni provvisorie corrispondono a Circoscrizioni amministrative provinciali.

Alle stesse, dunque, compete garantire la prosecuzione del servizio pubblico, di cui alla legge regionale n. 20/2005, al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL) e l'Agencia di sviluppo due Giare, come specificato dal predetto art. 6, comma 1, lettera e) della L.R. n. 3/2008.

La recente legge regionale n. 25/2012 all'art. 9, nel fare salvi gli atti di organizzazione e di spesa adottati nel 2012 per le stesse finalità, reca disposizioni per la prosecuzione dei servizi per l'impiego e per il mercato del lavoro a far data dal 1 gennaio 2013, disposizioni che devono essere ulteriormente disciplinate nelle fasi operative e di attuazione a cura della Giunta regionale.

Occorre in proposito precisare che alle predette disposizioni attuative dovranno attenersi sia gli "Organi provvisori", al fine di garantire la prosecuzione dell'attività dei CSL, dei CESIL e dell'Agencia di sviluppo locale, "anche con riferimento all'utilizzo del personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 3 del 2008.



A tal fine la Giunta regionale opera avuto riguardo alla proroga dei contratti di lavoro precario e a tempo determinato disposti dalla legge di stabilità 2013”.

L’Assessore prosegue, ricordando che il comma 3 dell’art. 9 della L.R. n. 25/2012 citata dispone che le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 9 si applicano “anche per la prosecuzione dell’attività e dell’occupazione dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 5 della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie)”.

Gli oneri derivanti dall’applicazione del richiamato comma 3 trovano copertura nei trasferimenti previsti per l’esercizio delle funzioni trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1986, n.13 (Norme per l’esercizio delle funzioni relativa al controllo e alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell’uomo, degli animali a delle piante).

Gli oneri relativi all’attuazione dei commi 1 e 2 valutati in euro 12.000.000 gravano sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004 per l’anno 2013.

Gli indirizzi applicativi disposti con la presente deliberazione, peraltro, e per espressa previsione della legge regionale n. 25/2012, devono essere impartiti con riguardo a quanto previsto dalla Legge di Stabilità, attualmente in corso di pubblicazione che dovrà entrare in vigore dal 1 gennaio 2013.

Detta Legge di Stabilità, ricorda l’Assessore, all’articolo 1, comma 400 prevede che le P.A. “possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368” “Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma”. Mentre il comma 147 prevede, eccezionalmente, la possibilità di prorogare gli incarichi dei lavoratori con contratto di collaborazione che debbano completare progetti che hanno subito ritardi per motivazioni non imputabili ai lavoratori stessi.

Sempre la Legge di Stabilità, prosegue l’Assessore, al comma 401 prevede la riserva dei posti messi a concorso nelle P.A. nella percentuale del 40% dei posti banditi a favore dei titolari di lavoro a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze delle P.A che emanano i concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale del personale di cui al punto precedente e di coloro che, alla data di pubblicazione dei bandi hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’Amministrazione che emana il bando.



Alla luce di quanto sopra esposto l'Assessore propone che la Giunta regionale adotti indirizzi operativi volti a facilitare alle Amministrazioni interessate lo svolgimento dei percorsi attuativi, dando seguito con immediatezza a quanto previsto dalla legge regionale n. 25/2012, articolo 9, avuto riguardo ai commi 147, 400 e 401 della Legge di Stabilità 2013, al fine di salvaguardare il servizio pubblico reso dai CSL, dai CESIL e Agenzia di sviluppo locale "Due Giare", con l'impiego delle risorse umane professionalizzate di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 3/2008.

La Giunta regionale, condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare i presenti indirizzi operativi per la prosecuzione dei servizi resi dai CSL, dai CESIL e dall'Agenzia di sviluppo "Due Giare" avuto riguardo a quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2013, approvata il 21 dicembre 2012 e attualmente in corso di pubblicazione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa